

CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
DI ASSISTENZA RIABILITATIVA EX ART. 26 L. 833/78
"CENTRO DI RIABILITAZIONE VILLA PINI D'ABRUZZO"
ANNO 2013

STIPULATO PRESSO, IN DATA

TRA

—la **Regione Abruzzo**, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in, alla via, in persona del Commissario Ad Acta per la realizzazione del Piano di rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Abruzzese nonché Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, Dott. Giovanni Chiodi;

—le **Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo** come sotto indicate:

1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila Via
n. _____ in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-
tempore _____ C.F. _____ P.I. _____

2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti Via
n. _____ in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-
tempore _____ C.F. _____ P.I. _____

3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara Via _____ in
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore
_____ C.F. _____ P.I. _____

4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo Via
n. _____ in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore
_____ C.F. _____ P.I. _____

E

—Il Centro di Riabilitazione VILLA PINI d'Abruzzo (di seguito anche indicata come "Struttura") con sede in Chieti, alla via dei Frentani, in persona:

- del legale rappresentante pro-tempore della Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A., con sede in Abano Terme (PD), alla piazza Cristoforo Colombo n.1, P.I. _____, Sig. _____, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto in nome e per conto della Casa di Cura facente capo al Fallimento della Società Villa Pini d'Abruzzo s.r.l., in virtù del contratto di affitto in essere con la Curatela Fallimentare, per il periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013, nonché in virtù dei provvedimenti del Giudice Delegato del Tribunale di Chieti di autorizzazione alla prosecuzione a titolo precario della gestione dell'azienda da parte dell'affittuario (che ha reso la propria disponibilità al Curatore) dal 01.04.2013 fino al termine massimo del 10.09.2013;

- del Curatore Fallimentare avv. Giuseppina IVONE, Curatela del Fallimento della Società Villa Pini d'Abruzzo s.r.l., PI _____, la quale si dichiara munita dei poteri necessari a contrarre il presente atto, per il periodo successivo fino al 31 dicembre 2013,

PREMESSO CHE

La Struttura è provvisoriamente autorizzata e accreditata all'esercizio di prestazioni sanitarie riabilitative e consegue il definitivo accreditamento unicamente all'esito positivo del relativo iter procedurale in corso di svolgimento;

PRESO ATTO

- del Decreto Commissariale n. _____ del _____ avente ad oggetto: "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di strutture provvisoriamente accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per l'anno 2013" di cui il presente allegato 3 costituisce parte integrante e sostanziale;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Documentazione

1. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta, nel termine di 7 giorni dal ricevimento di copia del decreto n. _____ del _____ avente ad oggetto: "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per l'anno 2013", unitamente all'allegato schema contrattuale (All. 3), distinte dichiarazioni, rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 15, comma 1, Legge 12/11/2011, n.183, sostitutive dei seguenti certificati:
 - a) Certificato attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese – ove previsto-, ovvero alla C.C.I.A.A. riportante i dati anagrafici di tutti i soggetti nei confronti dei quali – ai sensi e nel rispetto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 – deve essere acquisita l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del predetto D.Lgs. 159/2011 nonché l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure;
 - b) Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - c) Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - d) Certificato rilasciato già previsto dagli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 come attualmente contemplato dal DPR 14/11/2002 n.313 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento

concernente le comminatorie; verificare;

- e) Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68).
2. Ciascuna A.S.L., nello stesso termine di 7 giorni dal ricevimento di copia del decreto n. del _____ avente ad oggetto: "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per l'anno 2013" e dell'allegato schema contrattuale (All.2), trasmette all'Amministrazione Regionale, per le strutture di propria competenza, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito secondo le modalità previste dall'art. 44 bis del D.P.R. 445/2000;
 3. L'Amministrazione Regionale, nelle more della realizzazione della Banca dati Unica della Documentazione Antimafia - provvederà a richiedere l'informativa antimafia di cui al D.lg. 159/2011 alle Prefetture competenti, entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui al punto 2a;
 4. Stante l'urgenza della sottoscrizione del presente contratto, come dichiarata e motivata nel decreto Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di strutture provvisoriamente accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per l'anno 2013" di cui il presente allegato 3 costituisce parte integrante e sostanziale, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Prefettura interessata si procederà, anche in assenza dell'informativa antimafia, alla sottoscrizione del presente contratto, che sarà sottoposto alla condizione risolutiva prevista dall'art. 92 del D.Lgs. 159/2011;
 5. Le suddette informazioni saranno recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. Per l'anno 2013 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie di assistenza riabilitativa di cui all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - la A.S.L., nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore degli aventi diritto regionali che, esercitando la libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura nei limiti del budget ad essa assegnato.

Art. 3

Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa

1. La Struttura si impegna ad erogare per l'anno 2013, le sole prestazioni sanitarie di assistenza riabilitativa autorizzate ed accreditate provvisoriamente con provvedimenti regionali nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti regionali quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo annuale, il tetto di spesa complessivo di euro.....;
2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. E' considerata resa al di fuori del contratto e si dichiara fin da ora non coperta dal tetto di spesa e, quindi non remunerabile e non esigibile.

Art. 4

Condizioni di erogabilità delle prestazioni

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
 - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
 - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14/01/1997 e della L.R. n. 32 /2007;
 - dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
 - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
 - della normativa antinfortunistica.
2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5

Criteri di ripartizione della spesa preventivata

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni riabilitative, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 10% del tetto mensile fermo restando quanto previsto all'art.3, comma 2. Detta oscillabilità mensile del 10%, quando in eccesso, non è ammessa per le

prestazioni erogate nell'ultimo trimestre dell'anno 2013 (ottobre-novembre-dicembre 2013).

2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 10% previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.

Art. 6

Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. L'accesso alle prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza extraospedaliera riabilitativa è subordinata all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) competente per territorio, così come regolamentato dalla Legge Regionale n. 5 del 10/03/2008 (P.S.R. 2008-2010) e dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 10/01/2011, ed eventuali successive modificazioni.
3. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
4. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'A.S.L. è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate e a comunicare le determinazioni assunte entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della Struttura.
5. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare sino all'adozione dei provvedimenti concernenti la "Ricollocazione nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria e Socio-Sanitaria (D.P.C.M. 29/11/2011) delle attività svolte da strutture extra-ospedaliere a carattere residenziale e semiresidenziale" e comunque per tutta la vigenza del presente contratto.

Art. 7

Ulteriori obblighi della Struttura

1. La Struttura si impegna:

- ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "governo clinico", ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
 - a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
 - a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
2. La struttura si obbliga a garantire, nel rispetto del D.lgs 196/2003 e ss.mm., l'invio mediante strumenti telematici alla A.S.L nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura le informazioni di seguito elencate:
- a) Comunicazione presa in carico del Paziente, completa di impegnativa della richiesta di prestazione e della autorizzazione della UVM entro 24 ore;
 - b) Comunicazione di dimissione del Paziente entro 24 ore;
 - c) Trasmissione mensile del prospetto giornaliero delle presenze e/o del numero dei pazienti trattati in regime semiresidenziale, ambulatoriale, extramurale e domiciliare a carico del S.S.N., distinto per tipologia.
3. La Struttura si impegna ad adeguarsi ad eventuali successive modificazioni alla normativa vigente.

Art. 8

Documentazione relativa agli utenti

1. La Struttura ha l'obbligo di conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy, tutta la documentazione sanitaria e amministrativa relativa a ciascun assistito;

Art. 9

Personale della Struttura e requisiti di compatibilità

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che non versi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni

deve essere comunicato trimestralmente all'A.S.L. di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Regionale Politiche della Salute. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale e del personale con altre forme di contratto di natura flessibile, per il quale la Struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.

5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

Art. 10

Obblighi informativi della Struttura

1. La Struttura fornisce alla A.S.L. competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione relativo alle prestazioni di assistenza riabilitativa, come disciplinato dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali.
2. Il file costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le prestazioni di assistenza riabilitativa e effettuate nel mese di riferimento.
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione:
 - il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
5. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (R.I.A.) e regionali.
6. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi tre mesi dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.
7. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.
8. L'A.S.L. al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa, verifica l'esatta attribuzione delle tariffe vigenti alla corrispondente prestazione erogata.

Art. 11

Controlli di appropriatezza e congruità

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la A.S.L., potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 10%.
3. L'A.S.L. competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 13.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della A.S.L. di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 13, punto 1.
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
 - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
 - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
 - a) le generalità degli intervenuti;
 - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
 - c) le operazioni compiute;
 - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.

Al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura.

- entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale, la Struttura può presentare contro-deduzioni;
- entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura, l'A.S.L. competente comunica alla Struttura l'esito definitivo della verifica, assegnando un termine non superiore a 10 giorni, per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali l'A.S.L. adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso, la cui inosservanza costituisce grave inadempimento.

9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.

10. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

Modalità di fatturazione

1. La Struttura trasmette alla A.S.L. di competenza territoriale e all'Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo, la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5.
2. La fattura è trasmessa all'A.S.L. territorialmente competente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per regime di ricovero, prestazioni a ciclo diurno, ambulatoriale, extramurale e domiciliare a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente.
4. Alla fattura deve essere allegata la seguente documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
5. L'A.S.L. verifica la regolarità del DURC e non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

Art. 13

Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'articolo precedente, avviene ai sensi del DL 9/10/2002 n.231 così come modificato dal D.lgs. 9/11/2012 n. 192 entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura/nota contabile di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari all' 85% (ottantacinqueper cento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 non comprensivo dell'oscillabilità

del 10% entro 30 giorni dalla protocollazione della fattura.

3. Entro il termine di cui al comma 1, la A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art.11 e all'art.13 del presente contratto. Ove necessario l'A.S.L. richiede alla Struttura nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art.18.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la A.S.L. procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al bimestre successivo, in costanza di rapporto.
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla A.S.L., non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
8. La A.S.L. sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto, fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
9. È fatta salva la ripetizione in favore della A.S.L. delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.
10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di legge e decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.

Art. 14

Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.671 dell'1/01/2002 e alla deliberazione del Consiglio Regionale n.157 del 21/12/2004, ferme restando le previsioni contenute nel Patto della salute 2011/2012 nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso (ad es. RSA e RA), nelle more del trasferimento del paziente presso

la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale e laddove sia prevista una quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti ciò comporterà che gli importi derivanti dalle spese stesse verranno portati in decremento rispetto al tetto di spesa annuale assegnato e verranno appresi dalla struttura a titolo di anticipazione, non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva.

2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..
3. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva.

Art. 15

Cessione dei crediti

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla A.S.L. competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa nel termine di 20 giorni dalla relativa notifica dall'A.S.L. di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 13 punto 7. In conseguenza di quanto sopra la struttura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo ed in conseguenza di quanto sopra la struttura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni effettuate al di fuori di quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo.

Art. 16

Condizioni per la cedibilità del contratto

1. In considerazione della finalità oggettiva di conservare attiva l'impresa in funzione di una proficua riallocazione sul mercato attraverso la vendita dell'azienda in attività a terzi, eventualmente previo affitto della stessa per un periodo limitato, è consentita, eccezionalmente, la cessione del contratto a imprese idonee già operanti nel campo dell'assistenza ospedaliera, in possesso dei requisiti di capacità imprenditoriale e moralità.
2. La cessione del contratto è soggetta ad approvazione da parte dell'Amministrazione regionale

che si esprime entro 60 giorni dalla richiesta con allegata la seguente documentazione da presentarsi dall'impresa cessionaria:

- Documentazione di cui all'art 1 del presente contratto;
- dichiarazione dell'impresa resa ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ed ii., con la quale attesta di non aver versato in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92;
- dichiarazione dell'impresa resa ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ed ii., con la quale attesta di impegnarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R. 32/07, nei tempi e nelle modalità in essa previste;

Art. 17

Durata

1. Il presente contratto regola le prestazioni erogate dalla Struttura facente capo al Fallimento "Villa Pini d'Abruzzo":

- dalla società "Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A." a decorrere dal 1 gennaio 2013 fino alla data delcomunicata dal Curatore, non successiva al termine massimo del 10.09.2013 indicato nel provvedimento del Giudice Delegato di autorizzazione alla prosecuzione della gestione dell'azienda da parte dell'affittuario (che ha reso la propria disponibilità al curatore) salvo ulteriori termini fissati dal Giudice Delegato;
- dalla Curatela fallimentare fino al 31 dicembre 2013;

Art. 18

Risoluzione del contratto

3. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:

- l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
- l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 13;
- la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
- l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
- l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
- la mancata emissione della nota di credito di cui all'art.13;
- l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 4 comma 1 e 2;
- la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
- il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica

- sospensione degli effetti del presente contratto;
- il rilascio di documentazione antimafia interdittiva ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs. 159/2011;
 - inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11 punto 8 del presente contratto.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
 3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'A.S.L. di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c..
 4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'A.S.L. competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

Art. 19 **Controversie**

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 20 **Clausola di salvaguardia**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

Art. 21 **Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, alle norme finanziarie, contabili e fiscali che regolano l'attività delle P.A. e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

Art. 22
Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

Per Regione Abruzzo

Il Commissario ad Acta e

Presidente della Giunta Regionale

Per la Struttura

Per le Aziende Sanitarie Locali di:

Avezzano, Sulmona, L'Aquila

Lanciano, Vasto, Chieti

Pescara

Teramo

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt.3,4,5,6,7,10,11,12, 13,14,15,16, 17,18,20.

Per la Struttura

Firme